

Traduzione<sup>1</sup>

## **Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale**

Concluso a Lake Success, Nuova York, il 22 novembre 1950

Approvato dall'Assemblea federale il 25 settembre 1952<sup>2</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1953

Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 1953

(Stato 30 maggio 2017)

---

### *Preambolo*

*Gli Stati contraenti,*

considerando che la libera circolazione delle idee e delle conoscenze e, in modo generale, la più vasta diffusione delle varie forme d'espressione della civiltà sono condizioni impellenti di progresso intellettuale e di comprensione internazionale e contribuiscono in tal modo al mantenimento della pace mondiale;

considerando che questi scambi hanno luogo essenzialmente ad opera di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale;

Considerando che l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura preconizza la cooperazione tra le Nazioni in tutti i rami dell'attività intellettuale e, segnatamente, lo scambio di pubblicazioni, di opere d'arte, di materiale di laboratorio e di qualsiasi altra documentazione utile; che assegna d'altra parte all'Organizzazione il compito di favorire la vicendevole conoscenza e la mutua comprensione delle Nazioni col prestare il suo concorso agli organi d'informazione delle masse e che raccomanda a questo scopo la conclusione di quegli accordi internazionali che reputa utili per facilitare la libera circolazione delle idee con la parola e con l'immagine;

riconoscendo che un accordo internazionale destinato a favorire la libera circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, sarà un mezzo efficace per il raggiungimento di tali fini,

*convengono a questo scopo le disposizioni seguenti:*

### **Art. 1**

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a non applicare dazi o altre imposizioni all'importazione o in occasione dell'importazione di:

RU 1953 475; FF 1952 II 337 ediz. ted. 341 ediz. franc.

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RU 1953 473

- a. Libri, pubblicazioni e documenti enumerati nell'allegato A del presente accordo;
- b. Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale enumerati negli allegati B, C, D ed E del presente accordo,

qualora siano adempiute le condizioni poste in tali allegati e gli oggetti di cui si tratta siano prodotti di un altro Stato contraente.

2. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non impediscono a uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati:

- a. Tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, sia al momento dell'importazione o ulteriormente, a condizione che non superino quelle che gravano direttamente o indirettamente altri prodotti nazionali del genere;
- b. Emolumenti o imposizioni che non siano dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all'importazione o in occasione dell'importazione, a condizioni che siano limitati al costo approssimativo delle prestazioni di servizio e che non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse fiscali d'importazione.

## Art. II

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a concedere le divise e/o i permessi occorrenti per l'importazione degli oggetti seguenti:

- a. Libri e pubblicazioni destinati alle biblioteche e collezioni d'istituzioni pubbliche che si dedicano all'insegnamento, all'indagine scientifica o alla cultura;
- b. Documenti ufficiali, parlamentari o amministrativi, pubblicati nel loro paese d'origine;
- c. Libri e pubblicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;
- d. Libri ricevuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura e distribuiti gratuitamente per il suo tramite o sotto il suo controllo, senza che formino oggetto di vendita;
- e. Pubblicazioni per l'incremento del turismo fuori del paese d'importazione, spedite e distribuite gratuitamente;
- f. Oggetti destinati ai ciechi:
  1. Libri, pubblicazioni e documenti d'ogni genere in rilievo, per ciechi;
  2. Altri oggetti di concezione speciale per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti per ciechi o da organizzazioni a favore dei ciechi designate dalle autorità competenti del paese d'importazione per ricevere questi oggetti in esenzione doganale.

2. Gli Stati contraenti che dovessero applicare limitazioni quantitative o provvedimenti per il controllo dei cambi s'impegnano a concedere, per quanto è possibile, le

divise e le autorizzazioni necessarie per l'importazione degli altri oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e segnatamente di quelli enumerati nel presente accordo.

### **Art. III**

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a concedere tutte le facilitazioni possibili per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale importati esclusivamente per essere esposti in pubblico d'intesa con le autorità competenti del paese d'importazione e destinati ad essere riesportati ulteriormente. Queste facilitazioni comprendono la concessione dei permessi necessari e l'esenzione dai dazi, come pure dalle tasse e da altre imposizioni interne riscosse al momento dell'importazione, eccettuate quelle che corrispondessero approssimativamente al costo delle prestazioni di servizio.

2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà alle autorità del paese d'importazione di prendere i provvedimenti intesi a garantire la riesportazione degli oggetti ad esposizione ultimata.

### **Art. IV**

Gli Stati contraenti s'impegnano, per quanto possibile, a:

- a. Proseguire i loro sforzi comuni per favorire in ogni modo la libera circolazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale e per abolire o ridurre qualsiasi limitazione a tale libera circolazione che non sia contemplata nel presente accordo;
- b. Semplificare le formalità amministrative concernenti l'importazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale;
- c. Facilitare lo sdoganamento rapido, accurato e prudente degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.

### **Art. V**

Nessuna disposizione del presente accordo può menomare il diritto degli Stati contraenti di prendere, conformemente alla loro legislazione nazionale, provvedimenti intesi a vietare o a limitare l'importazione o la circolazione dopo la loro importazione di determinati oggetti, quando tali provvedimenti sono fondati su motivi inerenti alla sicurezza nazionale, alla morale o all'ordine pubblico dello Stato contraente.

### **Art. VI**

Il presente accordo non può ledere o modificare le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente, o i trattati, le convenzioni, gli accordi o le dichiarazioni ai quali uno Stato contraente ha sottoscritto, per quanto concerne il diritto d'autore o la proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.

**Art. VII**

Gli Stati contraenti s'impegnano a regolare le contestazioni concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo mediante trattative o conciliazione, senza pregiudizio delle disposizioni convenzionali anteriori alle quali avessero potuto sottoscrivere per il regolamento di conflitti tra di loro.

**Art. VIII**

In caso di contestazione tra gli Stati contraenti sul carattere educativo, scientifico o culturale d'un oggetto importato, le parti interessate possono, di comune intesa, chiedere un parere consultivo al direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura.

**Art. IX**

1. Il presente accordo, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, porterà la data di questo giorno e sarà aperto alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura, di ogni Stato membro delle Nazioni Unite e di quelli non membri ai quali sarà stato rivolto un invito in questo senso dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura.
2. Il presente accordo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.
3. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**Art. X**

A contare dal 22 novembre 1950 il presente accordo sarà aperto all'adesione degli Stati contemplati nel numero 1 dell'articolo IX. L'adesione si farà mediante deposito di un istrumento formale presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**Art. XI**

Il presente accordo entrerà in vigore a contare dal giorno in cui il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto gli strumenti di ratificazione o d'adesione di dieci Stati.

**Art. XII**

1. Gli Stati che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo ne sono parti prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti intesi alla sua applicazione pratica entro un termine di sei mesi.
2. Questo termine sarà di tre mesi a contare dal giorno del deposito dell'istrumento di ratificazione o di adesione per tutti gli Stati che depositeranno il loro istrumento di ratificazione o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore dell'accordo.

3. Trascorso un mese al massimo dalla scadenza dei termini previsti nei numeri 1 e 2 del presente articolo, gli Stati contraenti del presente accordo trasmetteranno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura un rapporto sui provvedimenti presi per garantirne l'applicazione pratica.

4. L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura trasmetterà questo rapporto a tutti gli Stati che hanno firmato il presente accordo e all'Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).

#### **Art. XIII**

Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma o del deposito dell'istrumento di ratificazione o d'adesione, o in qualsiasi altro momento ulteriore, dichiarare mediante notificazione al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo si estenderà a uno o parecchi dei territori che esso rappresenta in campo internazionale.

#### **Art. XIV**

1. Spirato un termine di due anni a contare dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato contraente potrà, a suo nome o a nome di qualsiasi territorio che esso rappresenta in campo internazionale, disdire l'accordo stesso mediante deposito di un istrumento scritto presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento di questo istrumento.

#### **Art. XV**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati contemplati nel numero 1 dell'articolo IX, come pure l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura e l'Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, la sua Commissione interinale) dell'avvenuto deposito degli istrumenti di ratificazione o d'adesione nominati negli articoli IX e X, come pure delle notificazioni o adesioni previste negli articoli XIII e XIV.

#### **Art. XVI**

A domanda di un terzo degli Stati contraenti, il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura iscriverà nell'elenco delle trattande della successiva sessione della conferenza generale di quest'Organizzazione la questione della convocazione di una conferenza per la revisione del presente accordo.

#### **Art. XVII**

Gli allegati A, B, C, D ed E, come pure il protocollo allegato al presente accordo, costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

**Art. XVIII**

1. Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite<sup>3</sup>, il presente accordo sarà registrato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
2. *In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo in nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Lake Success, Nuova York, il ventidue novembre millenovecentocinquanta in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati contemplati nel numero 1 dell'articolo IX, come pure all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura e all'Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).

*(Seguono le firme)*

<sup>3</sup> RS 0.120

*Allegato A*

## **Libri, pubblicazioni e documenti**

1. Libri stampati.
2. Giornali e periodici.
3. Libri e documenti ottenuti con procedimenti di policopia che non siano la stampa.
4. Documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi, pubblicati nel loro paese d'origine.
5. Affissi di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni del genere) illustrati o no, compresi quelli editi da aziende private, che invitano il pubblico a viaggiare fuori del paese d'importazione.
6. Pubblicazioni che invitano a fare studi all'estero.
7. Manoscritti e documenti dattilografati.
8. Cataloghi di libri e di pubblicazioni posti in vendita da una casa editrice o da una libreria fuori del paese d'importazione.
9. Cataloghi di filmi cinematografici, di registrazioni sonore o di qualsiasi altro materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico o culturale, editi da o per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.
10. Musica manoscritta, stampata o riprodotta con procedimenti di policopia che non siano la stampa.
11. Carte geografiche, idrografiche o astronomiche.
12. Piani e disegni architettonici, industriali o tecnici, e loro riproduzioni, destinati allo studio in stabilimenti scientifici o istituti d'educazione autorizzati dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

Le esenzioni previste nel presente allegato A non si applicano ai seguenti oggetti:

- a. Articoli di cancelleria;
- b. Libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, gli affissi e le pubblicazioni di propaganda turistica sopra nominati), pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da una azienda commerciale privata o per conto di essa;
- c. Giornali e periodici in cui la pubblicità occupa oltre il 70 per cento dello spazio disponibile;
- d. Qualsiasi altro oggetto (eccettuati i cataloghi sopra nominati) in cui la pubblicità occupa oltre il 25 per cento dello spazio disponibile. Per le pubblicazioni e gli affissi di propaganda turistica, tale percentuale concerne soltanto la pubblicità commerciale privata.

*Allegato B***Opere d'arte, oggetti da collezione di carattere educativo, scientifico o culturale**

1. Dipinti e disegni, comprese le copie, interamente eseguiti a mano, eccettuati gli oggetti manufatti decorati.
2. Litografie, incisioni e stampe, firmate e numerate dall'artista e ottenute col procedimento della pietra litografica, lastre e altre superficie incise, interamente eseguite a mano.
3. Sculture e statue originali, bassorilievi, altorilievi e intagli, eccettuati le riproduzioni in serie e i lavori artigianali di carattere commerciale.
4. Oggetti da collezione e oggetti d'arte destinati a musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche autorizzati dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che non siano posti in vendita.
5. Collezioni e oggetti da collezione di carattere scientifico, che interessano particolarmente l'anatomia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l'archeologia e l'etnografia, non destinati a scopi commerciali.
6. Oggetti antichi, di oltre cent'anni.

*Allegato C*

## **Materiale vivo e sonoro di carattere educativo, scientifico e culturale**

1. Film, cortometraggi, microfilm e diapositive, di carattere educativo, scientifico o culturale importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d'importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dal paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia e purché siano destinati esclusivamente a queste organizzazioni o ad altre istituzioni pubbliche o private, di carattere educativo, scientifico o culturale, parimente autorizzate a ciò dalle autorità sopra nominate.
2. Cinegiornali, sonori o no, d'attualità al momento dell'importazione, e importati, per essere riprodotti, in forma di negative, impressionate e sviluppate, o di positive, esposte e sviluppate, per i quali la franchigia può essere limitata a due copie per ogni soggetto. I cinegiornali sono posti al beneficio della franchigia soltanto se sono importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d'importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dalle autorità competenti del paese d'importazione a riceverli in franchigia.
3. RegISTRAZIONI sonore di carattere educativo, scientifico o culturale destinate esclusivamente a istituzioni (comprese, a piacimento del paese d'importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) oppure ad associazioni pubbliche o private di carattere educativo, scientifico o culturale, autorizzate dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere questo materiale in franchigia.
4. Film, cortometraggi, microfilm e registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.
5. Modelli, abbozzi e cartelloni murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento negl'istituti di carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

*Allegato D***Istrumenti e apparecchi scientifici**

Istrumenti e apparecchi scientifici destinati esclusivamente all'insegnamento o all'indagine scientifica pura, con la riserva che:

- a. Gl'istrumenti o gli apparecchi scientifici di cui si tratta siano destinati a istituti scientifici o d'educazione, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere questi oggetti in franchigia, alla condizione che siano usati sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
- b. Istrumenti o apparecchi scientifici equivalenti non siano fabbricati, al momento dell'importazione, nel paese di destinazione.

*Allegato E*

## **Oggetti destinati ai ciechi**

1. Libri, pubblicazioni e documenti d'ogni genere in rilievo, per i ciechi.
2. Altri oggetti particolarmente concepiti per la formazione scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituzioni di ciechi o da organizzazioni per l'assistenza dei ciechi, autorizzate dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

**Protocollo**

Gli stati contraenti,

Considerato che vi è interesse a facilitare l'accessione degli Stati Uniti d'America all'Accordo del 22 novembre 1950 per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, hanno convenuto quanto segue:

1. Gli Stati Uniti d'America hanno la facoltà di ratificare il presente Accordo, giusta l'articolo IX, o di aderirvi, giusta l'articolo X, con la riserva il cui testo è riprodotto qui appresso.
2. Qualora gli Stati Uniti d'America divenissero partecipi dell'accordo, formulando la riserva di cui al paragrafo 1, le disposizioni della medesima potranno essere invocate sia dagli Stati Uniti d'America nei confronti di ogni Stato contraente del presente accordo, sia da qualsiasi Stato contraente nei confronti degli Stati Uniti d'America, dacché nessuna misura presa in virtù della detta riserva deve avere carattere discriminatorio.

**Testo della riserva:**

- a. Se, per effetto degli impegni assunti da uno Stato contraente giusta il presente accordo, le importazioni di un qualsiasi oggetto contemplato nel presente accordo registrassero un aumento relativo tale e s'effettuassero in condizioni tali da recare o minacciare di recare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, sarà consentito a questo Stato contraente, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 qui sopra, nella misura e durante il tempo necessari per prevenire o riparare tale pregiudizio, di sospendere totalmente o parzialmente gli impegni assunti in virtù del presente accordo, per quanto attiene all'oggetto di cui si tratta.
- b. Prima di prendere misure in applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo a, lo Stato contraente interessato ne dà preavviso scritto, il più presto possibile, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e offre all'Organizzazione e agli Stati contraenti partecipi del presente accordo la possibilità di conferire con esso circa la misura prevista.
- c. In casi critici, allorché un ritardo causerebbe danni difficilmente riparabili, si potranno prendere misure provvisorie in virtù del paragrafo a del presente protocollo, senza consultazioni preliminari, alla condizione tuttavia che le dette consultazioni si svolgano immediatamente dopo l'introduzione delle misure di cui si tratta.

**Campo d'applicazione il 30 maggio 2017<sup>4</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	19 marzo	1958	19 marzo	1958
Armenia	23 agosto	2010	23 agosto	2010
Australia	5 marzo	1992 A	5 marzo	1992
Austria	12 giugno	1958 A	12 giugno	1958
Barbados	13 aprile	1973 S	30 novembre	1966
Belgio	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Benin	18 maggio	2017	18 maggio	2017
Bolivia	22 settembre	1970	22 settembre	1970
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Bulgaria	14 marzo	1997 A	14 marzo	1997
Burkina Faso	14 settembre	1965 A	14 settembre	1965
Cambogia	5 novembre	1951 A	21 maggio	1952
Camerun	15 maggio	1964 A	15 maggio	1964
Ceca, Repubblica	22 agosto	1997 A	22 agosto	1997
Cina				
Hong Kong	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	16 maggio	1963 S	16 agosto	1960
Congo (Brazzaville)	26 agosto	1968 A	26 agosto	1968
Congo (Kinshasa)	3 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Côte d'Ivoire	19 luglio	1963 A	19 luglio	1963
Croazia	26 luglio	1993 S	8 ottobre	1991
Cuba	27 agosto	1952 A	27 agosto	1952
Danimarca	4 aprile	1960 A	4 aprile	1960
Egitto	8 febbraio	1952	21 maggio	1952
El Salvador	24 giugno	1953	24 giugno	1953
Estonia	1° agosto	2001	1° agosto	2001
Figi	31 ottobre	1972 S	10 ottobre	1970
Filippine	30 agosto	1952	30 agosto	1952
Finlandia	30 aprile	1956 A	30 aprile	1956
Francia	14 ottobre	1957	14 ottobre	1957
Gabon	4 settembre	1962 A	4 settembre	1962
Germania*	9 agosto	1957 A	9 agosto	1957
Ghana	7 aprile	1958 S	5 marzo	1957
Giappone	17 giugno	1970 A	17 giugno	1970
Giordania	31 dicembre	1958 A	31 dicembre	1958

<sup>4</sup> RU 1970 1055, 1974 1503, 1981 104, 1985 373, 1986 107, 2004 3723, 2007 1407, 2013 401 e 2017 3381.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Grecia	12 dicembre	1955	12 dicembre	1955
Guatemala	8 luglio	1960	8 luglio	1960
Haiti	14 maggio	1954	14 maggio	1954
Iran	7 gennaio	1966	7 gennaio	1966
Iraq	11 agosto	1972 A	11 agosto	1972
Irlanda	19 settembre	1978 A	19 settembre	1978
Israele	27 marzo	1952	21 maggio	1952
Italia	26 novembre	1962 A	26 novembre	1962
Kazakistan	21 dicembre	1998 A	21 dicembre	1998
Kenya*	15 marzo	1967 A	15 marzo	1967
Kirghizistan	19 luglio	2005 A	19 luglio	2005
Laos	28 febbraio	1952 A	21 maggio	1952
Lettonia	20 novembre	2001 A	20 novembre	2001
Liberia	16 settembre	2005	16 settembre	2005
Libia	22 gennaio	1973 A	22 gennaio	1973
Lituania	21 agosto	1998 A	21 agosto	1998
Lussemburgo	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Macedonia	2 settembre	1997 S	17 novembre	1991
Madagascar	23 maggio	1962 A	23 maggio	1962
Malawi	17 agosto	1965 A	17 agosto	1965
Malaysia	29 giugno	1959 S	31 agosto	1957
Mali	16 luglio	2014 A	16 luglio	2014
Malta	19 gennaio	1968 S	21 settembre	1964
Marocco	25 luglio	1968 A	25 luglio	1968
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Moldova	3 settembre	1998 A	3 settembre	1998
Monaco	18 marzo	1952 A	21 maggio	1952
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nicaragua	17 dicembre	1963 A	17 dicembre	1963
Niger	22 aprile	1968 A	22 aprile	1968
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	2 aprile	1959 A	2 aprile	1959
Nuova Zelanda	29 giugno	1962	29 giugno	1962
Isole Cook	29 giugno	1962	29 giugno	1962
Niue	29 giugno	1962	29 giugno	1962
Tokelau	29 giugno	1962	29 giugno	1962
Oman	19 dicembre	1977 A	19 dicembre	1977
Paesi Bassi	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Antille olandesi	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Aruba	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Curaçao	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957
Sint Maarten	31 ottobre	1957	31 ottobre	1957

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Pakistan	17 gennaio	1952	21 maggio	1952
Polonia	24 settembre	1971 A	24 settembre	1971
Portogallo	11 giugno	1984 A	11 giugno	1984
Regno Unito	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Anguilla	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Gibilterra	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Isola di Man	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Isole del Canale	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Isole Falkland	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Isole Vergini britanniche	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Montserrat	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	11 marzo	1954	11 marzo	1954
Romania*	24 novembre	1970 A	24 novembre	1970
Ruanda	1° dicembre	1964 S	1° luglio	1962
Russia	7 ottobre	1994	7 ottobre	1994
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978
San Marino	30 luglio	1985 A	30 luglio	1985
Santa Sede	22 agosto	1979 A	22 agosto	1979
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Singapore	11 luglio	1969 A	11 luglio	1969
Siria	16 settembre	1980	16 settembre	1980
Slovacchia	9 giugno	1997 A	9 giugno	1997
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	7 luglio	1955 A	7 luglio	1955
Sri Lanka	8 gennaio	1952 A	21 maggio	1952
Stati Uniti*	2 novembre	1966	2 novembre	1966
Svezia	21 maggio	1952	21 maggio	1952
Svizzera*	7 aprile	1953	7 aprile	1953
Tanzania	26 marzo	1963 A	26 marzo	1963
Thailandia	18 giugno	1951	21 maggio	1952
Togo	16 novembre	2009	16 novembre	2009
Tonga	11 novembre	1977 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Tunisia	14 maggio	1971 A	14 maggio	1971
Uganda	15 aprile	1965 A	15 aprile	1965
Ungheria*	15 marzo	1979 A	15 marzo	1979
Uruguay	20 aprile	1999	20 aprile	1999
Venezuela	1° maggio	1992 A	1° maggio	1992
Vietnam	1° giugno	1952 A	1° giugno	1952

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Zambia	1° novembre 1974 S	24 ottobre 1964
Zimbabwe	1° dicembre 1998 S	18 aprile 1980

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

## Riserve e dichiarazioni

### Svizzera<sup>5</sup>

Il Governo della Svizzera si riserva di riprendere la piena libertà d'azione verso quegli Stati contraenti che applicassero unilateralmente limitazioni quantitative o misure di controllo dei cambi tali da rendere inoperante l'Accordo.

La mia firma è inoltre apposta senza pregiudicare l'atteggiamento del Governo della Svizzera riguardo alla Carta dell'Avana che istituisce un'organizzazione internazionale del commercio, firmata all'Avana il 24 marzo 1948.

L'accordo si applica pure al Principato del Liechtenstein fintantoché questo Stato sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale.

<sup>5</sup> Art. 1 del DF del 25 set. 1952 (RU 1953 473).